

**La riforma della giustizia civile.
Decreto legge 29 agosto 2014 e ddl delega collegati**

OSSERVAZIONI DELL'ORGANISMO UNITARIO DELL'AVVOCATURA

L'Organismo Unitario dell'Avvocatura, richiamato il proprio deliberato del 12 settembre 2014 ed a corredo del medesimo, esprime, qui di seguito, una più compiuta valutazione del D.L. n. 132/2014 e degli ulteriori interventi sul processo civile preannunciati dal Governo.

Premesso e confermato il giudizio positivo sul riconoscimento del ruolo dell'Avvocatura sia in sede di preparazione del D.L., con le ripetute audizioni della medesima, unitamente alle altre componenti della giurisdizione, sia per la soluzione delle controversie fuori e dentro il processo civile, l'OUA ritiene di evidenziare alcuni aspetti dell'intervento – parte dei quali non affrontati in sede di concertazione – che meritano ulteriore approfondimento e modifica in sede di conversione del D.L. e di esame parlamentare del ddl.

**I
ARBITRATO E NEGOZIAZIONE ASSISTITA – INCENTIVI**

A) Se scopo della riforma è quello di smaltire l'arretrato e di rendere celere il processo, l'Avvocatura teme di essere poco seduttiva nei confronti dei propri clienti per orientarli a scegliere l'arbitrato traslativo, ossia la possibilità di trasferire in sede arbitrale il contenzioso in atto in sede giudiziale, ovvero la negoziazione assistita, in assenza di rilevanti agevolazioni fiscali e tributarie che pur nel corso del dibattito ministeriale erano state prospettate.

Sicuramente, anche in un'ottica sanzionatoria, potranno rivelarsi efficaci le condanne alle spese, che dovranno conseguire alla novella dell'art. 92 cpc. ed alla stretta tipizzazione dei casi di "compensazione" delle medesime, nonché l'automatica equiparazione degli interessi legali a quelli bancari e commerciali e l'applicazione di penali per ogni giorno di ritardo nell'ottemperanza alla condanna. Ma si tratta di misure che, soprattutto per processi avviati da tempo ed il cui esito si riveli comunque incerto, appaiono insufficienti a rendere effettivamente conveniente per le parti processuali l'abbandono del giudizio in favore di una soluzione della controversia devoluta ad arbitri (da pagare separatamente ed in aggiunta al già corrisposto contributo unificato).

Non appare, poi, condivisibile l'attribuzione del potere di individuazione dell'arbitro al Presidente dell'Ordine Distrettuale nell'ipotesi di cause pendenti, per l'appunto, in Corte di Appello. Quand'anche si ritenesse di mantenere tale competenza, nei casi in cui la causa penda in appello, il Presidente dell'Ordine Distrettuale dovrà individuare l'arbitro, attingendo agli iscritti a tutti gli albi del Distretto, in possesso dei requisiti indicati dalla norma in commento, e non soltanto a quelli appartenenti all'Ordine Distrettuale.

Appare, infine, opportuno indicare espressamente l'incompatibilità fra la funzione di consigliere dell'Ordine e l'incarico arbitrale ed estenderla anche ai consiglieri uscenti per almeno un'intera consiliatura successiva alla fine del loro mandato.

B) Va, altresì, ribadito che, nonostante il provvedimento normativo (onde il ricorso alla decretazione di urgenza) si ponga dichiaratamente l'obiettivo di ridurre l'arretrato (addirittura di dimezzarlo in un anno, secondo le dichiarazioni del Ministro e del Premier alla stampa), quello della devoluzione

ad arbitri – di cui si è già rappresentata in più occasioni la scarsa efficacia e capacità attrattiva per le parti – è l'unico strumento sostanzialmente messo in campo, il che rende anche obiettivamente forzato l'utilizzo dello strumento del decreto legge.

C) Per ridurre efficacemente l'arretrato, l'OUA già in passato ha segnalato la necessità di procedere: a) ad un reclutamento straordinario di magistrati togati ed onorari (questi ultimi adeguatamente selezionati e retribuiti) e dell'affidamento a questi della funzione esclusiva di decidere i processi pendenti da più di tre anni; b) alla tipizzazione di best practices utilizzate da numerosi tribunali (in primis quello di Torino), con cui si è affrontato e risolto il problema dell'arretrato, senza intervenire sulla struttura del processo, ma utilizzando strumenti, quali quello della comparizione personale delle parti finalizzata alla conciliazione, già presenti nel codice di rito.

C) Ulteriore perplessità si pone in relazione al fatto che il tentativo di negoziazione assistita sia previsto come obbligatorio per alcune materie.

Incentivare il ricorso agli adr attraverso la previsione della loro obbligatorietà in alcune materie ha già mostrato i suoi limiti con la mediazione, i cui risultati a distanza ormai di alcuni anni dalla sua introduzione sono tutt'altro che incoraggianti.

L'utilizzo degli ADR deve essere sentito dagli avvocati e soprattutto dai cittadini come strumento efficace e rapido per la soluzione delle controversie e giammai come un ostacolo all'accesso diretto alla giustizia. Perché si formi una "cultura della mediazione e della negoziazione", dunque, non occorre – ma anzi è improduttivo – il ricorso a posticce condizioni di procedibilità, ma occorre semmai incentivarne il ricorso attraverso tangibili vantaggi di ordine fiscale. Del resto, se fosse vero che la rapida definizione del contenzioso renderebbe il nostro Paese attrattivo per gli investimenti stranieri e potrebbe addirittura aumentare di un punto percentuale il PIL, il piccolo sacrificio che deriverebbe dagli sgravi fiscali indicati, sarebbe ampiamente compensato dall'aumento della base imponibile.

In ogni caso, dovrebbe essere evitato che in alcune delle materie indicate dall'art. 3, la condizione di procedibilità sia duplicata, persistendo quella derivante da altri speciali procedimenti di conciliazione e mediazione (art. 3, comma quinto).

Dovrebbe, invece, prevedersi espressamente che esperito infruttuosamente il tentativo di definizione del contenzioso attraverso il procedimento di negoziazione assistita, le parti fossero abilitate all'accesso alla giurisdizione senza ulteriori costosi ed inutili passaggi intermedi e, quindi, che quel procedimento sia sostitutivo dell'obbligo di mediazione e/o conciliazione nelle materie previste. A che pro caricare le parti di ulteriori costi se le stesse hanno già verificato che non ci sono gli elementi per un'intesa? Sarebbe, pertanto, auspicabile estendere l'ambito di obbligatorietà del tentativo di negoziazione assistita a tutte le materie per le quali vige, come condizione di procedibilità, l'obbligo di esperire la procedura di media-conciliazione, lasciando alla parte la decisione su quale delle due procedure utilizzare.

Particolarmente rilevante è la questione dei termini di procedibilità per la negoziazione, ove, come nel caso della RCA, sono già previsti termini perentori dal codice delle assicurazioni per attribuire alle compagnie assicuratrici lo "*spatium deliberandi*" per decidere se definire bonariamente il sinistro (cfr.: art. 145, Decreto Legislativo 7 settembre 2005 n. 209). Nella R.C.A., infatti, per cui non è prevista la mediazione obbligatoria, è invece, previsto espressamente come condizione di procedibilità il nuovo istituto della negoziazione assistita.

In definitiva, si propone: 1) che il termine di cui all'art. 3, commi 1 e 2, per le materie soggette ad altri termini di procedibilità, decorra unitamente ai primi; 2) che l'autenticazione della sottoscrizione dell'assistito da parte del proprio difensore possa essere rimandata al momento dell'accettazione del tentativo di accordo e non al momento dell'invito in quanto esistente già il rapporto fiduciario tra assistito e avvocato.

D) Altrettanto non condivisibile è la previsione di cui all'art. 5 comma 3, a norma della quale, per gli accordi aventi ad oggetto diritti soggetti a trascrizione è necessario l'intervento del pubblico ufficiale a ciò autorizzato. In pratica, se all'avvocato è richiesto di assumersi la responsabilità di dichiarare che quanto oggetto dell'accordo è conforme alle norme imperative ed all'ordinamento, e quindi di assumere funzioni "certificative e di pubblico ufficiale", anche attraverso l'autentica delle sottoscrizioni, tale previsione si giustifica solo nell'ottica di continuare a mantenere privilegi per alcune categorie che ormai esistono solo in Italia e in pochi altri paesi.

Una norma di tal fatta, inoltre, appare in contrasto con il dettato costituzionale (in particolar modo con l'art. 3) e, soprattutto, con la normativa comunitaria, perchè una volta riconosciuta all'avvocato le funzioni di cui innanzi, ben difficile sarebbe giustificare l'esclusione della mera facoltà di procedere alla trascrizione dell'accordo, che, come è noto, non ha effetti costitutivi ma meramente pubblicitari.

E) Va salutata con favore la previsione che consente la possibilità di conciliare le controversie di lavoro dinanzi agli avvocati delle parti, suggerita dall'Avvocatura associata.

II SEPARAZIONI E DIVORZI

A) Per quanto attiene, invece, la possibilità di definire in negoziazione assistita le separazioni tra coniugi, l'OUA esprime perplessità sul fatto che tanto sia possibile solo per procedimenti nei quali la controversia riguardi coniugi senza figli minori, portatori di handicap ovvero maggiorenni non autosufficienti. Trattasi, infatti, di procedimenti numericamente molto limitati (10% del totale delle separazioni), rispetto a quelli che vedono coinvolti coniugi con figli minori. Dunque, l'effetto deflattivo del contenzioso sarebbe estremamente limitato.

Se l'ottica è quella di diminuire il carico e di lasciare al Giudice solo le questioni che davvero meritino il proprio intervento, dal momento che queste ipotesi costituiscono la maggioranza, ben si potrebbe estendere la negoziazione assistita anche ad esse, subordinandone l'efficacia al parere del P.M., che si dovrà considerare positivo ove non pervenga entro un certo termine, con l'ulteriore previsione che, soltanto in caso di parere negativo espresso del PM, il verbale di negoziazione assistita sarà soggetto all'omologa del Presidente del Tribunale.

B) In ogni caso appare spropositata ed immotivata - anche perché non prevista né in passato, né attualmente nessuna analoga sanzione a carico del cancelliere, né dell'ufficiale di stato civile che riceve l'atto - la sanzione prevista a carico dell'avvocato che non esegua o esegua con ritardo (anche in considerazione della ristrettezza del termine) la trasmissione di copia dell'accordo all'ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto. Si propone, pertanto, lo stralcio della norma (art. 6, comma 1), ovvero la sua modifica con l'aumento del termine per l'esecuzione dell'incombenza almeno a gg. 20 ed una congrua riduzione della sanzione (non più di 500 euro nel massimo). La norma, poi, appare incompleta in quanto non indica quale sia la P.A. competente ad irrogare la sanzione e le modalità di contestazione.

C) Estremamente pericolosa, anche dal punto di vista sociale è la banalizzazione del procedimento di separazione e di divorzio o di modifica delle condizioni di separazione e divorzio, che si realizza con la mera comparizione dei coniugi, senza l'assistenza dell'avvocato, dinanzi all'Ufficiale di Stato Civile.

E' pur vero che oggi la parte può comparire, sia pur soltanto in alcuni tribunali, dinanzi al Giudice senza l'assistenza tecnica, ma è altresì vero che il Tribunale e il P.M. esercitano una sostanziale funzione di tutela delle parti e dei minori, valutando l'ammissibilità e l'equilibrio dei patti, cosa che l'Ufficiale di Stato Civile non può e non è chiamato svolgere.

Appare evidente che consentire tale possibilità metterebbe a rischio il coniuge (economicamente o psicologicamente) più debole, inducendolo ad accettare rinunzie (totali o parziali) a propri diritti, soprattutto se, mancando l'obbligo di assistenza tecnica, lo stesso non fosse messo in condizione di apprezzare compiutamente se e quali diritti avrebbe potuto fare valere.

Senza dire che la possibilità di svincolarsi sic et simpliciter del vincolo matrimoniale eliminerebbe in radice (ed a prescindere da ogni valutazione di ordine religioso o morale, pure rilevanti) ogni solennità al matrimonio, al quale i futuri coniugi si accosterebbero senza l'opportuna riflessione che una simile scelta deve comportare. Il che comporterebbe costi sociali ed anche demografici (se non hai figli sciogli più facilmente il vincolo in via meramente amministrativa) non indifferenti.

III

ALTRI INTERVENTI SUL PROCEDIMENTO DI COGNIZIONE

A) Come già anticipato nel corso dei lavori ministeriali, appare inutile la previsione, poi recepita all'art. 14 del decreto-legge, di passaggio dal rito ordinario al rito sommario di cognizione, essendo già presenti nel nostro ordinamento gli strumenti che consentono al Giudice di ordinare l'immediata trattazione della causa e di definire con sentenza a motivazione abbreviata la controversia.

Peraltro, attesa l'attuale struttura del processo di cognizione e la facoltà consentita alle parti di integrare le proprie difese ed istanze istruttorie fino allo spirare dei termini di cui all'art. 183 comma VI, c.p.c., dovrebbe, quanto meno, prevedersi che il Giudice possa esercitare la facoltà indicata dall'art. 14, soltanto dopo lo spirare di quel termine.

In alternativa, si propone la modifica come segue della parte finale primo comma dell'art. 14: *“(Il Giudice) Se richiesto, ~~può~~ fissare una nuova udienza e termine perentorio non superiore a quindici giorni per l'indicazione dei mezzi di prova e produzioni documentali e termine perentorio di ulteriori dieci giorni per le sole indicazioni di prova contraria”*.

B) Positivo è, invece, il giudizio sull'introduzione nel nostro ordinamento di strumenti di velocizzazione della fase istruttoria (affidavit, art. 15), sebbene sia richiesto al Magistrato una maggiore prudenza nell'esame e nella valutazione del materiale così acquisito, soprattutto in presenza di circostanziate contestazioni della controparte, a tutela del contraddittorio.

La norma, tuttavia, appare imprecisa nel momento in cui chiede al difensore una non meglio specificata attestazione di autenticità, per cui la stessa va riscritta con la precisazione che l'attestazione deve essere limitata alla provenienza delle dichiarazioni dal soggetto che sottoscrive la dichiarazione, che è stato previamente identificato dallo stesso avvocato, ai sensi dell'art. 252 CPC. Viceversa, va lasciato al Giudice l'apprezzamento circa la sussistenza o meno di ipotesi di incapacità a testimoniare del dichiarante.

IV LE NOVITA' NEL PROCESSO ESECUTIVO

A) Seppur meritevole di rilevanti correttivi, estremamente interessante è la parte del decreto legge che si occupa di rendere efficace e fruttuoso il procedimento di esecuzione civile, a suo tempo fortemente censurato dalla Banca Mondiale nel suo report "Doing Business in Italy".

Vene finalmente razionalizzata ed estesa la possibilità del creditore di avvalersi di tutte le banche dati pubbliche esistenti per la ricerca dei beni del debitore e si crea un sistema di esecuzione del pignoramento, sia mobiliare che immobiliare potenzialmente più efficace, anche grazie all'intervento degli avvocati, ulteriormente chiamati a dare collaborazione all'attività dell'ufficio.

B) Tuttavia, la previsione d'incentivi agli ufficiali giudiziari che la svolgono, appare incomprensibile (trattandosi di pubblici dipendenti già retribuiti dallo Stato e dalle parti, per lo svolgimento di quella specifica attività).

In ogni caso, appare spropositata la premialità prevista a vantaggio dei medesimi (e non chiare le modalità con le quali la stesse dovrà essere versata oltre che il suo regime fiscale), che svolgono attività di mera e semplice ricerca informatica dei beni da aggredire, in ipotesi di esecuzione fruttuosa: il 6% sul ricavato sino a € 10.000,00; 4% sino a € 25.000; 3% sull'importo superiore.

Occorrerebbe procedere ad un corposo, generale, ribasso delle indennità e, in ogni caso, introdurre ulteriori scaglioni di valore superiore ad €. 25.000,00, con conseguente graduale diminuzione della percentuale dell'indennità inversamente proporzionale all'aumento del valore.

C) E se si considera la delicatezza delle condizioni economiche di molte imprese italiane e il fatto che normalmente le procedure possono essere anche decine e nella stessa giornata, non è chi non veda come tale *aggio* sia del tutto eccessivo e spropositato (ben superiori a quelli riconosciuti ex lege ad Equitalia in ambito fiscale, che già fanno tanto discutere).

D) Tra l'altro, ci si chiede se, con indubbi benefici per la collettività, non sia opportuno consentire lo svolgimento di tali funzioni direttamente da parte degli avvocati.

Invero, le medesime attività di accesso alle banche dati, accompagnate da regolamentazione che consenta di registrare gli accessi, verificare l'esistenza delle condizioni che legittimano l'accesso medesimo, e sanzionare penalmente e deontologicamente ogni abuso, potrebbero essere svolte dagli avvocati direttamente senza il filtro dell'ufficiale giudiziario, anche in considerazione del fatto che l'atto di pignoramento è soltanto formalmente atto dell'ufficiale giudiziario, essendo lo stesso (quanto meno nell'esecuzione immobiliare e in quella presso terzi) redatto direttamente dall'avvocato e meramente sottoscritto dall'ufficiale giudiziario.

A tal fine sarebbe opportuno coinvolgere nel servizio e nell'esecuzione dei controlli il Consiglio dell'Ordine di riferimento, prevedendo il solo modesto rimborso delle spese relative all'accesso telematico, evitando in tal modo il notevole aggravio dei costi della procedura esecutiva di cui sarebbe onerato il debitore.

E) In ogni caso, farraginoso e inutile è la necessità di rivolgersi previamente al Presidente del Tribunale. Tale procedura ingolferà gli uffici dei Presidenti di Tribunale di numerosissime richieste, con il rischio di distrarli da compiti più urgenti e rilevanti, determinando, soprattutto nei tribunali più grandi, perdite di tempo che potrebbero pregiudicare l'efficacia del tentativo di esecuzione.

La norma, peraltro, pare escludere ogni discrezionalità del Presidente del Tribunale, che dovrebbe limitarsi a verificare l'esistenza di un valido titolo esecutivo, verifica che comunque compete anche oggi all'ufficiale giudiziario prima di eseguire il pignoramento.

F) Inoltre, si suggerisce l'opportunità di prevedere che anche il pignoramento degli automezzi avvenga nelle forme del pignoramento dei mobili registrati, già previste per i natanti e gli aeromobili, mediante trascrizione presso il PRA, con contestuale diffida al debitore a indicare il luogo in cui si trova il bene, a non disporre del bene medesimo e a non utilizzarlo.

G) Per quanto attiene alla previsione di cui all'art. 18, si segnala la difformità di trattamento fra l'obbligo di consegna del processo verbale di pignoramento, del titolo esecutivo e del precetto posto a carico all'ufficiale giudiziario in modo del tutto generico ("*senza ritardo*") e lo stringente termine (10 giorni) imposto al creditore per l'iscrizione a ruolo. Tale termine va quantomeno aumentato fino a trenta giorni, tenuto conto altresì della necessità dell'avvocato di consultare il proprio assistito per decidere, in caso di pignoramento soltanto parzialmente fruttuoso, se proseguire l'esecuzione o meno.

V

LA RIDUZIONE DELLA SOSPENSIONE FERIALE DEI TERMINI E DELLE FERIE DEI MAGISTRATI

L'OUA e l'intera Avvocatura hanno più volte affermato e qui intendono ribadirlo che la riduzione della sospensione feriale dei termini, che non equivale, se non per facile quanto errata, semplificazione giornalistica, a "*chiusura dei Tribunali*" (che restano aperti tutto l'anno) non ha e non potrà determinare alcuna efficacia sulla velocizzazione dei processi e sull'incremento dell'efficienza, anche perché dovrà scontare la necessità di consentire a Magistrati, personale di cancelleria e ufficiali giudiziari di godere delle ferie. Sicché, vi sarà il forte rischio che l'attività, per quanto ufficialmente non sospesa, resti, di fatto, paralizzata per l'assenza o la non sufficiente presenza negli uffici del personale.

Durante la sospensione, è sempre stato garantito il disbrigo degli affari urgenti – alcuni anche mediaticamente di grandissimo richiamo – persino dalla S.C. di Cassazione.

Ciononostante, l'Avvocatura, responsabilmente, ritiene possibile farsi carico dell'esigenza del Paese di ripartire e, quindi, sacrificare due settimane di sospensione, nel momento in cui il Governo ha richiesto un analogo sacrificio ad altre categorie, compresa quella dei Magistrati.

Tuttavia, ragioni di equità e di organizzazione degli studi legali (anche gli avvocati hanno dipendenti - spesso soltanto, non sostituibile - che vanno in ferie ad agosto), impongono che la sospensione operi per tutto il mese di agosto dall'1 al 31, così realizzando *ispo facto* una sostanziale parificazione – seppure parziale, considerando i giorni festivi - con la durata delle ferie dei Magistrati, come ridotta dall'art. 16.

L'Avvocatura ritiene condivisibile l'ipotesi di consentire che, durante il periodo di ferie dei Magistrati, vengano sospesi i termini di deposito dei provvedimenti giurisdizionali, invitando, tuttavia, gli ispettori ministeriali, i Consigli Giudiziari ed il CSM ad eseguire un più rigoroso esame del rispetto di tali termini nel corso dell'intero anno ed a sanzionare ogni abuso. A tal fine, si ribadisce la richiesta di estendere le facoltà degli avvocati componenti dei Consigli Giudiziari,

consentendo agli stessi di interloquire anche in merito alla valutazione della professionalità dei magistrati anche togati.

VI

BREVI CONSIDERAZIONI SUL DDL DELEGA DI RIFORMA DEL PROCESSO CIVILE

A) Il vero tallone d'Achille del processo civile, al quale, peraltro, seppur timidamente, la commissione Berruti, che ha predisposto il disegno di legge delega di riforma complessiva, ha cominciato a porre mano, rimane quello del controllo della qualità e della quantità dei provvedimenti giudiziari, figli anche del controllo sull'effettiva qualificazione e competenza dei giudicanti.

L'argomento dialettico, ripetutamente utilizzato dalla Magistratura associata, secondo cui i Magistrati italiani sarebbero ai vertici delle statistiche europee di efficienza, va, peraltro, contestato, con la considerazione che in quella statistica rientrano una miriade di provvedimenti giurisdizionali (decreti di archiviazione in penale, decreti di omologa di separazioni e divorzi, sentenze in ambito previdenziale, verbali di conciliazione, soprattutto in ambito lavoristico), seriali, che presentano gradi di difficoltà pressoché inesistenti. Peraltro, spesso la quantità dei provvedimenti si scontra inevitabilmente con la qualità dei medesimi.

Emblematica, in proposito, è quella parte della predetta relazione della commissione Berruti, in cui espressamente si riconosce che la Corte di Cassazione è composta ormai da un "*numero intollerabilmente elefantiaco*" di consiglieri, selezionati in modo para-automatico in base "*all'anzianità salvo demerito*" e non in base alla effettiva competenza, essendo necessaria una "*radicale revisione dei criteri di nomina degli incarichi da parte dell'organo di autogoverno che conduca finalmente ad una autentica e non spartitoria selezione di uomini, compiuta sulla base di accertate professionalità*". Si tratta di concetti ripetutamente affermati dall'Avvocatura.

B) Prima di approfondire l'esame del ddl delega, appare opportuna la considerazione generale che lo stesso appare estremamente generico, tale da lasciare al Governo, in sede di adozione dei decreti legislativi, un ambito di manovra esageratamente ampio, il tutto in violazione del precetto dell'art. 76 Cost.

C) Opportuna è la proposta, contenuta nel disegno di legge delega della commissione Berruti, di revisione e/o abolizione di alcuni principi formalistici (ad esempio quello della cosiddetta autosufficienza del ricorso per cassazione, che imponeva la trascrizione nel ricorso del contenuto dei documenti ritenuti essenziali ai fini della riprova della tesi auspicata, confliggente, sovente, con il principio della brevità degli atti) che hanno condotto, di frequente, ad odiose dichiarazioni di inammissibilità di ricorsi sulla base di vizi formali, determinando la sostanziale perdita della funzione nomofilattica della S.C., la cui esistenza è condizione imprescindibile di certezza del diritto, nonché di riduzione del contenzioso: chi preventivamente è in grado di conoscere la debolezza della propria tesi è spesso incentivato a soluzioni transattive e a non alimentare inutili contenziosi.

D) Nel disegno di legge delega, poi, sono affrontate due questioni estremamente delicate: quella dell'ampliamento di competenza del cosiddetto Tribunale delle imprese e, dall'altro, quello della istituzione del Tribunale della famiglia.

Per quanto attiene al primo, si osserva: a) la migliore efficienza del Tribunale delle imprese rispetto a quello ordinario, posta alla base della previsione di ampliarne le competenze, non è supportata da alcun dato statistico, né relativamente alla durata dei procedimenti, né tanto meno alla resistenza delle decisioni di primo grado, sicché il suggerito ampliamento si fonda su dati meramente empirici; b) vi è il serio pericolo che l'ampliamento di funzioni possa trasformare le sezioni specializzate (tali sono nella sostanza i Tribunali delle imprese) in veri e propri giudici speciali, contrari al dettato costituzionale; c) la volontà del governo di aumentare le competenze del Tribunale delle imprese rischia di far decadere o quanto meno annacquare il livello di competenze specialistiche dei magistrati che, invece, l'istituzione del Tribunale delle imprese intendeva garantire; d) la delega non prevede alcun intervento sul contributo unificato per i procedimenti innanzi il Tribunale delle imprese, che, come è noto, è previsto in misura doppia rispetto a quello ordinario, il che renderebbe ancor più arduo l'accesso alla giustizia, non soltanto dei cittadini, ma anche delle imprese, aggiungendosi alla maggiore distanza dal territorio di provenienza, il che appare gravissimo soprattutto perché le "nuove competenze" includono cause/procedimenti di minor rilievo, per le quali il pagamento di un contributo unificato elevato appare francamente odioso.

E) Relativamente al Tribunale della Famiglia, la delega, così come anche la relazione che accompagna il ddl, non brilla per chiarezza.

In particolare, se appare chiaro che le sezioni specializzate faranno parte del Tribunale ordinario a livello circondariale e a livello distrettuale (in questo caso acquisendo anche competenze oggi proprie del Tribunale per i Minorenni), non appare chiaro se, come auspicato dalla maggioranza delle associazioni forensi, oltre che dall'OUA, sia finalmente prevista – ma obiettivamente ciò non sembrerebbe – la definitiva eliminazione dei Tribunali per i Minorenni ed il recupero del relativo personale (togato e non) all'interno della giurisdizione ordinaria.

Molta attenzione, inoltre, meritano le modalità con le quali dovrà essere disciplinato lo "*ausilio dei servizi sociali e di tecnici specializzati nelle materie di competenza*", non potendosi negare che l'utilizzo di tali figure nei Tribunali per i Minorenni è stato spesso fonte di abusi e di gravi ingiustizie.

F) Il ddl, per quanto attiene alla struttura del processo civile, appare piuttosto preoccupato di ridurre i tempi iniziali del giudizio – ricorrendo nella relazione anche a forzature, come quelle inerenti alla possibilità che l'attore utilizzi ben più dei 90 giorni del termine a comparire concessogli (e perché mai dovrebbe?) o che per la soluzione della prima fase occorra più di un anno prima che il Giudice possa provvedere sulle prove – che non di occuparsi del vero problema, che è quello della fase di decisione della causa.

A tal fine si osserva che l'anticipazione del deposito delle difese conclusionali rispetto al momento dell'assunzione a riserva della causa, non ha granché di risolutivo, perché, anzi può accadere che le parti predispongano le proprie difese per poi trovarsi di fronte ad un rinvio di ufficio dell'udienza, o, peggio, con il Giudice che rinvii per più volte la riserva, perché oberato da altre riserve decisorie o istruttorie, ritenute più meritevoli.

Il che può determinare nelle parti l'esigenza di tornare a redigere le difese (così venendo meno al principio di contenimento del numero e della lunghezza degli scritti difensivi), perché, magari, nelle

more (spesso si può trattare di anni) sono cambiati gli orientamenti giurisprudenziali o, addirittura, la normativa di riferimento.

Parimenti, se può apparire utile ridurre il numero di memorie istruttorie attualmente disciplinate dall'art. 183, comma sesto, non ha molto senso intervenire sulla riduzione dei termini, posto che, se la fase iniziale durasse di meno, ciò non garantirebbe che la decisione arrivi in tempi più ridotti se il giudice non è comunque in grado di smaltire le decisioni. Viceversa, dovrebbe essere eliminata l'udienza successiva al deposito delle memorie istruttorie, che si risolve spesso nella mera acquisizione del fascicolo da parte del Giudice per la riserva.

G) Preoccupante, per eventuali abusi che potrebbero derivarne, è l'incentivazione all'uso della proposta di conciliazione, alla quale dovrebbe pervenirsi soltanto dopo che l'istruttoria è terminata e la causa è ritenuta dal giudice matura per la decisione, anche quale alternativa alla possibilità di applicazione dell'art. 281 sexies e 186 quater CPC; piuttosto, andrebbe stimolato e monitorato un efficace uso dei poteri di direzione del giudizio che già ora spettano al giudice, sia nel sanzionare i ritardi degli ausiliari (i consulenti tecnici in particolare), sia nel ridurre le liste di testi, sia nel revocare/modificare le ordinanze istruttorie, ogni qual volta si ritenga che la causa sia matura per la decisione.

H) Per quanto attiene l'appello, se può salutarsi con favore la previsione di eliminazione del c.d. filtro, che ha dimostrato tutta la sua iniquità ed inefficacia, come ampiamente previsto dall'OUA, preoccupano innovazioni che incidono esageratamente sulla forma dell'atto di appello, tali da attribuire ai giudici una notevole discrezionalità nel sanzionare con l'inammissibilità il gravame, con contemporaneo aumento dei casi di responsabilità professionale dell'avvocato.

La struttura del giudizio di appello dovrebbe essere snellita, con l'anticipazione della precisazione delle conclusioni alla prima udienza, il che consentirebbe anche di ridurre l'abuso del ricorso all'inibitoria, che dovrebbe restare riservato soltanto a situazioni di effettiva urgenza ed indifferibilità della sospensione della decisione impugnata e senza punitive sanzioni economiche.

I) Non si comprende bene la ragione d'introduzione della previsione dell'immediata provvisoria esecutorietà delle sentenze di primo grado, che è già prevista, a meno che non si voglia includere in questa previsione anche le sentenze di natura costitutiva, che, secondo la migliore giurisprudenza, sono le uniche che si sottraggono – peraltro per condivisibili ragioni di natura sostanziale e non processuale – alla previsione medesima. Anche su questo punto sarebbe necessario un chiarimento.

L) Preoccupa, inoltre, la possibilità di adozione di modelli di motivazione sintetici da parte della Cassazione (sperando che gli stessi non si trasformino in veri e propri moduli prestampati, a cui aggiungere solo il nome delle parti in causa e gli estremi della sentenza impugnata) e la possibilità di fruire della collaborazione di giovani laureati, che se può avere un senso in Tribunale, appare particolarmente pericolosa innanzi alla S.C., vista l'intangibilità delle relative decisioni.

M) Contrarietà totale si esprime, infine, rispetto all'introduzione del principio di sinteticità degli atti, soprattutto se allo stesso dovesse accompagnarsi, in sede di esercizio della delega, la previsione di possibili declaratorie di nullità o inammissibilità degli atti processuali. Non potendosi intervenire in dettaglio nel delineare il principio di sinteticità, si correrebbe il serio rischio di attribuire alla discrezione del singolo Magistrato la valutazione circa l'effettivo superamento o meno della lunghezza massima di un atto, con rischio evidente di abusi e ingiustizie.



Roma, 18 settembre 2014